

OGGETTO: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2016 PRESSO I COMPLESSI DELLE STAZIONI FERROVIARIE GESTITI DA GRANDI STAZIONI SPA – CIG 64195994AE

Con riferimento alla gara per la fornitura in oggetto, si riportano di seguito le richieste di chiarimento pervenute con le relative risposte:

QUESITO N.1

“con la presente in riferimento al bando di gara per la fornitura di energia elettrica per l'anno 2016, siamo a richiedere la messa a disposizione del disciplinare di gara”

RISPOSTA AL QUESITO N. 1

Il disciplinare di gara sarà fornito ai concorrenti che saranno ammessi alla successiva fase di gara.

QUESITO N.2

“Buonasera, con la presente si richiede se è disponibile un disciplinare di gara per comprendere meglio le tempistiche ed i criteri di aggiudicazione. Inoltre si richiede di prolungare da 5 a 10 giorni lavorativi i tempi di presentazione eventuale dell'offerta economica comprensiva di fidejussione provvisoria”.

RISPOSTA AL QUESITO N. 2

Il disciplinare di gara sarà fornito ai concorrenti che saranno ammessi alla successiva fase di gara. Ricorrendo le caratteristiche dell'urgenza, la richiesta di proroga dei termini di presentazione delle offerte economiche non può essere accolta.

QUESITO N.3

“L'art. 6.1. del Capitolato Tecnico prevede che Le fatture dovranno essere calcolate sulla base dei consumi reali, e dovranno essere redatte con i contenuti di cui al fac-simile allegato al presente capitolato (allegato A3). A tal proposito chiediamo conferma della correttezza della ns. interpretazione ovvero che tale allegato è da intendersi esclusivamente quale prototipo. Posto che la scrivente, in caso di aggiudicazione potrà rendere disponibile una fattura che contenga i contenuti riportati nel suddetto allegato A3, essendo questa in linea con la delibera AEEG 202/09 pur presentando un layout differente.”

RISPOSTA AL QUESITO N.3

L'allegato A3 è un fac-simile di fattura. Il fornitore dovrà riportare all'interno della sua fattura tutte le informazioni e i contenuti indicati nel fac-simile anche se con un layout differente.

QUESITO N. 4

“L'art. 4.4 dello Schema di Contratto prevede che (...) Ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e s.m., i pagamenti saranno effettuati, tramite bonifico o RID, entro n. 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di verifica di conformità effettuata da Grandi Stazioni nei termini di cui al precedente punto 4.1. senza rilascio di depositi cauzionali o garanzie fidejussorie da parte di Grandi Stazioni. Qualora l'Appaltatore non rispetti il termine per l'invio della fattura di cui al precedente comma 4.1, i pagamenti potranno essere effettuati entro sessanta giorni data ricezione fattura fine mese.”

Quanto sopra riportato è in contrasto con le previsioni di cui al D. Lgs. n. 231/02 e s.m.i., attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla “Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, secondo le quali il termine di pagamento è pari a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della fattura.

La previsione di un termine di pagamento di 60 giorni decorrenti dalla data di verifica di conformità (a sua volta effettuata dal cliente entro la fine del mese di ricezione delle fatture), di fatto, allunga i tempi entro i quali il fornitore ha diritto a soddisfare il proprio credito.

Si pone alla vostra attenzione la circostanza secondo la quale le tempistiche di pagamento previste ex lege possono essere derogate solo a seguito di accordo tra le parti e non, viceversa, disposte unilateralmente dalla stazione appaltante. Si chiede pertanto di voler modificare la citata clausola al fine di renderla conforme alla vigente normativa.”

RISPOSTA AL QUESITO N.4

Si conferma che le modalità di pagamento saranno quelle indicate nello schema di contratto, essendo peraltro le stesse conformi alle vigenti Condizioni generali di contratto per gli appalti di forniture delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e applicabili a Grandi Stazioni, in virtù della propria natura giuridica.

QUESITO N. 5

“L’art. 5.1 dello Schema di Contratto prevede che Il Fornitore dovrà garantire la fornitura dell’energia elettrica necessaria a soddisfare i fabbisogni di Grandi Stazioni per i siti oggetto del presente contratto. (...) Si chiede di precisare che, ai sensi dall’art. 311 DPR n. 207/10, le variazioni in aumento ed in diminuzione dei quantitativi di energia oggetto di fornitura saranno consentite nei limiti del $\pm 20\%$ ”.

RISPOSTA AL QUESITO N. 5

All’art. 1.4. dello schema di contratto viene testualmente riportato che “Le quantità definite ai punti 1.1 e 1.2 (fornitura base e fornitura opzionale) si intendono presunte e devono, quindi, intendersi meramente indicative. Conseguentemente, Grandi Stazioni non assume alcun impegno e/o responsabilità in ordine al raggiungimento ovvero al superamento delle stesse.” Si precisa inoltre che l’art. 311 del D.PR. n. 207/2010 e s.m. non trova applicazione per Grandi Stazioni, operando quest’ultima nell’ambito dei “settori speciali” di cui alla parte III del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. Trovano invece applicazione le Condizioni generali di contratto per gli appalti di forniture delle società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, allegata al contratto.

QUESITO N. 6

“L’art. 7 dello Schema di Contratto prevede che (...) Le penali saranno oggetto di specifica formale contestazione da parte di Grandi Stazioni. Le eventuali controdeduzioni dell’Appaltatore dovranno essere prodotte a Grandi Stazioni entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione. Grandi Stazioni potrà, in ogni caso, non accogliere le controdeduzioni formulate dall’Appaltatore, che sarà comunque tenuto a garantire la restante fornitura. Si chiede di estendere il termine di 5 giorni entro il quale il fornitore potrà presentare le proprie controdeduzioni. A tal proposito si evidenzia che la Delibera AEEG n. 164/08 (c.d. TIQV) prevede che i tempi massimi di risposta ad un reclamo scritto sono pari a 40 giorni solari decorrenti dalla data di ricezione della richiesta. Ai sensi della citata Delibera, per reclamo si intende, tra l’altro, ogni comunicazione scritta fatta pervenire dal cliente al venditore in relazione ad ogni aspetto dei rapporti contrattuali tra le parti.”

RISPOSTA AL QUESITO N. 6

Si conferma quanto indicato all’art. 7 dello schema di contratto. Sul punto si precisa che la delibera n. 164/2008 definisce i tempi massimi di risposta ai reclami oltre i quali vengono applicate, da parte dell’Autorità, le penali definite all’art. 51 della delibera stessa. Non indica in alcun modo che gli stessi siano presi obbligatoriamente come riferimento all’interno dei contratti a libero mercato. All’interno del contratto non è dunque vietato richiedere tempi ridotti rispetto ai quelli massimi consentiti dall’Autorità e applicare delle penali in relazione al mancato adempimento dell’obbligo contrattuale.

QUESITO N. 7

“con riferimento a quanto stabilito all’art. VI.3 del Bando di gara ovvero che le spese relative alla procedura di affidamento saranno a carico dell’aggiudicatario nei limiti di quanto disposto dalle vigenti norme e dallo schema di contratto che sarà posto a base della gara, chiediamo di voler meglio specificare la tipologia di spese a cui si rimanda e gli importi eventualmente previsti a carico dell’aggiudicatario. Chiediamo, inoltre, di voler rendere noto, già in questa fase di gara, l’ammontare previsto per le spese di pubblicazione che saranno a carico dell’eventuale aggiudicatario.”

RISPOSTA AL QUESITO N. 7

Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata. Non è possibile effettuare una quantificazione puntuale dei costi per la stipulazione del contratto, essendo detti costi variabili in funzione delle diverse esigenze e

necessità correlate con la formalizzazione dell'atto stesso, prime fra tutte il numero di copie da produrre, principalmente in funzione delle richieste dell'aggiudicatario. Saranno in ogni caso a carico dell'aggiudicatario i costi per le marche da bollo da applicare nella quantità e nel valore previsto dalle vigenti norme in materia. Le spese di pubblicazione da rimborsare sono quelle previste dalle vigenti norme in materia. In particolare il costo totale ad oggi sostenuto per la prima pubblicazione degli avvisi è pari ad € 5.360,00, oltre IVA.

QUESITO N. 8

“... in riferimento ai POD oggetto della gara si richiede di sapere se tutti i POD sono attualmente serviti sul mercato libero oppure sul mercato di salvaguardia.”

RISPOSTA AL QUESITO N. 8

I POD oggetto della gara sono tutti serviti sul mercato libero.

Grandi Stazioni S.p.A.
Funzione Acquisti